

SENTENZA N.
437/2004

N. 1773/2001 Notizie Reato

N Campione Penale

Redatta scheda il

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 237/2003 R.G.

N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia Dott.ssa Elena Minici

all'udienza pubblica del 28.9.2004 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo

la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di

nato a il , residente in , Via

n. .

- LIBERO CONTUMACE - Assistito e difeso dall'avv. Marco Emilio Casali del Foro di Pavia, difensore d'ufficio.

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 411 C.P. per aver, dopo la morte di
avvenuta per cause naturali, soppresso il cadavere della stessa,
collocandolo in una bara in legno, che sottraeva all'interno di un
capannone per il deposito di attrezzi agricoli sito nel giardino
circostante la propria abitazione, alla profondità di circa cm. 60 e che
ricopriva con una gettata di cemento, sulla quale collocava altra terra.
Accertato in il 4.5.2001.

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Maura Ripamonti.

Le parti hanno concluso come segue :

Il P.M.:

"Chiede l'assoluzione dell'imputato perchè il fatto non costituisce reato".

Il difensore dell'imputato:

"Chiede in principalità la derubricazione del fatto in occultamento di cadavere e l'assoluzione dell'imputato perchè il fatto non sussiste o perchè non costituisce reato. In subordine l'assoluzione essendo l'imputato non punibile".



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del G.U.P. in data 1/10/2002 era tratto a giudizio per rispondere del reato di cui in rubrica.

Nel corso del dibattimento, svoltosi in contumacia dell'imputato, sono state acquisite le prove documentali prodotte e quelle orali richieste dalla Pubblica Accusa con assunzione dei testi

e

Stanti le risultanze emerse in sede istruttoria, è stata da ultimo disposta a norma dell'art. 507 c.p.p. perizia di ufficio al fine di verificare la sussistenza eventualmente di una patologia psichiatrica incidente sulla capacità di intendere e di volere del soggetto all'epoca del fatto e sull'attuale capacità di partecipare coscientemente al processo nonché per valutarne la pericolosità sociale.

Esaminato il perito, il Giudice ha pronunciato il dispositivo della presente sentenza all'esito della discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istruttoria dibattimentale ha chiarito lo svolgersi della vicenda per la quale il è stato rinviato a giudizio.

Da tempo costui viveva in con la compagna

I due, trasferiti svariati anni prima da altra località, conducevano in paese una vita estremamente appartata e limitata al contesto familiare abitando in una villetta e vivendo dei prodotti dell'orto e degli animali da cortile.

All'epoca del fatto la era affetta da una neoplasia che l'avrebbe destinata, come poi è avvenuto, alla morte. Sulle sue condizioni di salute ha riferito il medico che l'aveva curata a domicilio durante la malattia e ciò fino al febbraio 2001 quando il gli disse che l'avrebbe portata dai parenti; allora la donna era già in fase terminale ed aveva una prognosi di poche settimane di vita (cfr. teste in verb. ud. 12/12/2003, da pag. 1).

Qualche tempo dopo, poiché non si avevano più notizie della il parroco chiese al informazioni in proposito. Quest'ultimo dapprima disse che

811

la compagna era assente; poi, messo alle strette, riconobbe che la _____ era deceduta e, sollecitato dal sacerdote il quale condusse i Carabinieri a casa del _____, indicò il luogo ove il corpo della donna era stato sepolto (cfr. teste _____ in verb. ud. 6/11/2003, da pag. 2, e teste _____ in verb. ud. 12/12/2003, da pag. 8).

Come ha riferito il teste _____ "...Avevo il sospetto che fosse sotto il portico perché avevo visto appeso ad un angolo una corona e dei fiori...".

Scavato in quel punto, si rinvenne a circa 60 cm. dalla superficie una gettata di cemento sotto la quale era stata ricavata una buca rivestita di cemento contenente una bara artigianale in legno con il corpo della _____ ed alcuni oggetti personali (fotografie, diari ecc.) ivi contenuti. Il sito era stato accuratamente predisposto dal _____ il quale, lo si desume dall'anagrafico acquisito, aveva pratica di muratore (v. documentazione fotografica del ritrovamento del cadavere e verb. ud. 6/11/2003, testi _____ e _____ rispettivamente da pag. 17 e da pag. 20).

Il medico legale, richiesto di accertare l'eziologia della morte della _____ ha riferito che il decesso era da riportarsi, pur nei limiti di un'indagine autoptica condotta a distanza di tempo, a cause naturali (v. relazione di consulenza tecnica acquisita sull'accordo delle parti).

Per meglio delineare il quadro entro cui si colloca la condotta contestata all'imputato, è opportuno evidenziare che, anche dopo la scoperta del corpo della _____, il _____ non modificò il suo atteggiamento.

Dalla deposizione del teste _____ si apprende che il _____ si rifiutò di sottoscrivere la modulistica per il loculo al cimitero e che in epoca successiva la lastra della sepoltura, ove era contenuta l'urna con le ceneri della _____ nel frattempo cremata, venne ritrovata infranta. Le ceneri scomparse furono rinvenute durante la perquisizione effettuata nel dicembre 2003 a casa del _____ insieme ad un biglietto che riportava la data di prelevamento dal cimitero. Per tale fatto è stato rubricato altro procedimento trattato separatamente.

Il quadro richiamato ha reso necessaria la disposta indagine tecnica compiuta dal perito dott. Giacomo Mongodi che, nel corso dell'esame dibattimentale, ha inquadrato la vicenda nel contesto di vita del _____ il cui ha illustrato la patologia psichiatrica (cfr. verbale ud. 28/9/2004, da pag. 2).

Le conclusioni peritali, congruamente ed idoneamente motivate oralmente e per iscritto, hanno accertato sul piano diagnostico la presenza di un disturbo delirante di tipo persecutorio tale da compromettere la capacità di intendere del all'epoca del fatto e la sua capacità attuale di partecipare coscientemente al processo.

Sulla base di tali risultanze le parti hanno richiesto l'assoluzione del come da conclusioni riportate in epigrafe.

Venendo ad esaminare le istanze difensive, si osserva che non può essere accolta la richiesta di derubricare il fatto nella meno grave ipotesi di occultamento di cadavere prevista dall'art. 412 c.p..

Invero, secondo i canoni interpretativi indicati dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 28/5/1976, D'Achille, GP 77, II, 454), l'occultamento di cadavere presuppone una condotta volta a celare temporaneamente il cadavere mentre, nella fattispecie in esame, la scelta del luogo per collocare la tomba è indicativa di un'azione finalizzata a sottrarre in modo permanente il corpo della defunta che, senza la casuale iniziativa del parroco con modalità opportune per la condizione del , era destinato ad una sepoltura privata di cui solo l'interessato era consapevole. Tant'è che sia le caratteristiche della tomba, costruita ad arte per durare nel tempo, sia la condotta successiva del geloso anche delle ceneri contenute nell'urna, confermano il proposito del soggetto di commemorare, in forma esclusiva e privata, la sua compagna.

Non si ritiene che una tale condotta possa essere considerata, come ha sostenuto il difensore, priva di offensività del disposto di legge (cfr. art. 411 c.p.).

Infatti, per quanto il contesto normativo sia indicativo di un'apertura legislativa a pratiche diverse dalla tradizionale tumulazione (ad esempio cremazione con dispersione delle ceneri in natura), la comunità sociale che costituisce il parametro di riferimento per valutare l'offensività della condotta contestata non è ancora pervenuta a legittimare la costruzione di cimiteri privati rimessi al culto esclusivo dei familiari e al di fuori dei controlli posti a tutela della salute pubblica.

In conseguenza è da escludersi la possibilità di addivenire ad una pronuncia di assoluzione nel merito sia per le risultanze istruttorie che per le considerazioni svolte.

217

Quanto all'elemento soggettivo del reato, giova richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale si tratta di reato punibile a titolo di dolo generico consistente nella volontà di sottrarre i resti umani (cfr. Cass. 2/3/1983, Russo, CP 84, 1114).

Va comunque rilevato che, dall'accertamento peritale le cui conclusioni sono adeguatamente motivate e condivisibili, risulta che il all'epoca del fatto si trovava, per la patologia diagnosticata, nella condizione prevista dall'art. 88 c.p. poiché privo della capacità di intendere.

Per quanto rappresentato dal perito, il aveva sviluppato una ideazione delirante di tipo persecutorio che lo portava a non percepire la reale portata del comportamento antiggiuridico attuato "non avendo egli altra intenzione che mantenere la vicinanza affettiva e spaziale con l'amata per sottrarla a loro, i nemici inafferrabili che si annidano tra le pieghe dell'esistenza e della burocrazia" (v. relazione peritale a pag. 9).

Consegue la pronuncia della presente sentenza posto che il reato accertato è stato commesso da persona non imputabile per vizio totale di mente.

Poiché il perito ha escluso la pericolosità sociale del , non vi sono i presupposti per la applicazione nel caso in esame di misure di sicurezza.

P.Q.M.

Il Giudice, visto ed applicato l'art. 530 c.p.p.,

assolve

dall'imputazione contestata trattandosi di reato commesso da persona non imputabile per vizio totale di mente al momento del fatto.

Indica in giorni quaranta il termine per il deposito della motivazione.

Pavia, 28/9/2004

IL GIUDICE

(dott.ssa Elena Minici)

IL CANCELLIERE
Maria Grazia TOSCANI

E. Minici

DEPOSITATA IN
CANCELLERIA IL
28/9/2004
IL CANCELLIERE